



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D.R. n. 1119

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale del 12/07/2011 n. 160;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28.07.2017 e aggiornato al D.R. n. 933 del 31.07.2019;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 62 del 29/01/2015 e in vigore dal 01/01/2015;
- VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili" e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'art. 5, comma 4;
- VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive integrazioni e modificazioni, in particolare agli articoli 5 e 13;
- VISTO il D.M. n. 139 del 04 aprile 2011, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il D.M. del 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO il D.M. n. 948 dell'1 dicembre 2016 recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 5, l’articolo 17, comma 2, lettera d), e l’articolo 22, comma 2;
- VISTA l’utenza sostenibile dell’Ateneo per i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno – V ciclo - a.a. 2020/21 – inserita nella banca dati RAD-SUA nei tempi indicati dal MIUR;
- VISTA la nota di trasmissione MIUR n. 525 del 12/01/2021 avente ad oggetto: “Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’A.A. 2020/2021. Indicazioni operative – VI Ciclo.”;
- VISTO il D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;
- VISTO Il Decreto interministeriale n° 90 del 7 agosto 2020 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”
- VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e l’Università di Messina per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) firmata il 21.11.2019 e rinnovata per l’a.a. 2020/2021;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 755 del 06 luglio 2021 con cui nella tabella A, ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016, sono stati fissati i posti per ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale
- VISTO Il DR. n° 996 del 6 agosto 2021 “bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - anno accademico 2020-2021”;
- RAVVISATA la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel succitato bando in merito all’accesso diretto alla prova scritta al concorso per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - anno accademico 2020-2021,

DECRETA

ART. 1

Esonero prova preselettiva

i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno per il grado di scuola per cui intendono partecipare al concorso di accesso ai corsi di formazione sostegno 2020/2021, ed i candidati invalidità uguale o superiore all’80% , saranno esonerati dal sostenere il solo test preselettivo e saranno ammessi in soprannumero a partecipare



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

alle successive prove scritte soltanto se integreranno la domanda di iscrizione di cui all'Art. 3 del D.R. 996 del 29 luglio 2021 con esplicita istanza scritta, dal 9.09.2021 al 21/09/2021.

Pertanto dovranno seguire le sottoelencate indicazioni:

1. Iscrizione sulla piattaforma ESSE3 d'Ateneo, se non già fatto, al sotto riportato link, effettuare il pagamento del contributo dovuto, <https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do>
2. Compilare l'allegato modulo di dichiarazione di servizi svolti ed allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. presentare una dichiarazione, indicando le proprie generalità e l'indicazione del possesso dell'invalidità pari o superiore all'80% ed allegare:
 - a) la certificazione attestante lo stato di invalidità rilasciata da un ente pubblico, di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92;
 - b) un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Inviare il modulo di interesse e di cui sopra e/o la dichiarazione, al Presidente della Commissione per l'ammissione al Sostegno a.a. 2020/2021, tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.unicz.it, indicando nell'oggetto "Richiesta Esonero test preselettivo Sostegno"; o a mezzo Raccomandata A/R, al sotto riportato indirizzo indicando sulla Busta "Richiesta Esonero test preselettivo Sostegno":
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro Campus Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa - 88100 CATANZARO.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile se pervenuta entro il 21/09/2021.

Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre la data del 21/09/2021

ART. 2

Validità punteggio prova preselettiva – rettifica art. 4 DR 996 del 29 luglio 2021

così come previsto nel Decreto interministeriale n° 90 del 7 agosto 2020 "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità", "Il punteggio del test preselettivo di cui all'art. 4 del bando di ammissione (DR 996 del 29 luglio 2021) non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso".

Le graduatorie degli ammessi ai corsi, una per ciascun ordine e grado di istruzione, sono formate, nei limiti dei posti di cui al presente bando di ammissione ((DR 996 del 29 luglio 2021), dai candidati che hanno superato le prove purché **superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30**, a seguito della somma dei punteggi conseguiti nelle prove di cui all'art. 4 comma 1, **SOLO** lettere, b) e c) e con il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 6 di cui al DR 996 del 29 luglio 2021), dai medesimi presentati. **In caso di parità di punteggio** prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, sino ad esaurimento dei posti disponibili, mediante rivalutazione dei titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità al presente bando.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relativi a percorsi di formazione differenti, i candidati devono optare per l'iscrizione ad un solo percorso di formazione.

Saranno considerate comunque valide le domande presentate ai sensi del DR 1043 del 06.08.2021. Catanzaro, 08/09/2021

Firmato digitalmente da: DE SARRO GIOVAMBATTISTA
Data: 08/09/2021 15:41:26

Il Rettore

Prof. Giovambattista De Sarro